

## **CICLO E-COMMERCE**

# **I° INCONTRO - COSA FARE E COME FARLO**

21 maggio 2021

1



**21 maggio**

**Primo Incontro: cosa fare e come farlo**

**24 maggio**

**Secondo incontro: la protezione dei dati personali nell'ambito dell'e-commerce**

**3 giugno**

**Terzo incontro: le diverse modalità per fare e-commerce e il rapporto e-commerce -  
rete tradizionale**

**10 giugno**

**Quarto incontro: la protezione delle proprietà industriale e intellettuale**



## **I incontro - Cosa fare e come farlo**

### **programma**

- Panoramica sulle principali normative da tenere in considerazione
- Il d.lgs 70/2003, gli adempimenti richiesti e le informazioni obbligatorie da fornire
- Vendite ai consumatori: le previsioni obbligatorie del codice del consumo
- Panoramica sulle problematiche relative alle vendite internazionali (legge applicabile e giudice competente)

## DEFINIZIONI

**Commercio elettronico:** *lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica; comprende attività diverse quali:*

- *la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica;*
- *la distribuzione on-line di contenuti digitali;*
- *l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa;*
- *gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni"*

(Comunicazione della Commissione Europea COM(97) 157 del 15 aprile 1997)

**Contratto di vendita o di servizi online:** *un contratto di vendita o di servizi in base al quale il professionista, o l'intermediario del professionista, offre beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi elettronici e il consumatore effettua l'ordinazione di tali beni o servizi su tale sito web o mediante altri mezzi elettronici (Regolamento UE 524/2013)*

**Servizi della società dell'Informazione:** *servizi prestati dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. (Direttiva 2000/31/CE "Direttiva sul commercio elettronico")*

## VARIABILI DA CONSIDERARE


### ➤ **Controparte contrattuale**

B2B: Business to Business

B2C: Business to Consumer

B2A: Business to Administration

Nazionalità: ITA / UE / EXTRA UE



### ➤ **Formazione del Contratto**

Invito ad offrire (ordine-conferma) - offerta al pubblico *Point and Click*

Scambio di e-mail

Condizioni Generali

### ➤ **Modalità della Consegna**

Indiretto: vendita online, consegna fisica del bene

Diretto: vendita e consegna online (es.: formazione, servizi)

Logistica: Tradizionale / Dropshipping

### ➤ **Piattaforme di proprietà o di terzi (Shopify, Magento, Prestashop ecc) / Marketplace.**

## LE PRINCIPALI FONTI NAZIONALI



- **D.Lgs. n. 70/2003** (attuazione Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico)
- **Codice Civile**
- **D.Lgs. n. 206/2005** («Codice del Consumo») come modificato dal d.lgs. n. 21/2014 (attuazione della Direttiva 2011/83/CE sugli obblighi rinforzati del commercio elettronico)
- **D. Lgs. n. 223/2017** (adeguamento al Regolamento (UE) n. 1025/2012 e alla Direttiva (UE) 2015/1535 (servizi della società dell'informazione)
- **D.Lgs. n. 196/2003** («Codice Privacy»)
- **D.Lgs. n. 82/2005** («Codice dell'Amministrazione Digitale»)
- **Normativa in materia di proprietà industriale e sul diritto d'autore** (D.Lgs. n. 30/2005 «Codice della proprietà industriale», legge 633/1941)
- **Normativa in materia di antitrust** (Legge n. 287/90)
- **Normativa in materia di diritto internazionale privato** (determinazione legge applicabile e foro competente)

## LE PRINCIPALI FONTI EUROPEE



- **Regolamento (UE) 2016/679** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE («GDPR» o «RGPD»)
- **Regolamento (UE) 2018/302**, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno («Regolamento Geo-blocking»)
- **Regolamento UE 910/2014** in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature)



## LE PRINCIPALI FONTI EUROPEE

- **Direttiva (UE) 2002/58/CE** relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) («Direttiva e-privacy»)
- **Direttiva (UE) 2019/770** relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e **Direttiva (UE) 2019/771** relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni (da recepire entro il 1° luglio 2021 e troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022)
- **Normativa in materia di antitrust**
- **Normativa in materia di diritto internazionale privato** (determinazione legge applicabile e foro competente)
- **Regolamento (UE) N. 524/2013** relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori

## **D.Lgs. n. 70/2003**

### **Panoramica**

- Campo di applicazione: vale per tutti, no distinzione B2B - B2C
- Assenza di autorizzazione preventiva (art.6) ma verificare obblighi formali di presentazione inizio attività presso il proprio Comune e adempimenti verso l' Agenzia delle Entrate.
- Informazioni generali obbligatorie e da tenere aggiornata (art.7);
- Obblighi d'informazione per la comunicazione commerciale (art.8)
- Comunicazioni Commerciali non sollecitate (art.9);
- Esenzioni (art.11)
- Informazioni dirette alla conclusione del contratto / condizioni generali (art.12);
- Gestione dell'ordine (art.13);
- Sanzioni (art. 21).

## **D.Lgs. n. 70/2003**

### **OBBLIGHI INFORMATIVI GENERALI (Art. 7)**



Il soggetto che svolge commercio elettronico deve rendere facilmente accessibili a destinatari del servizio e autorità competenti le seguenti informazioni:

- ❖ nome, cognome o ragione sociale;
- ❖ domicilio o sede legale;
- ❖ estremi di contatto per comunicare rapidamente ed efficacemente con il *merchant* (compreso indirizzo e-mail);
- ❖ numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese;
- ❖ numero di partita IVA se esercita un'attività soggetta ad imposta;
- ❖ indicazione chiara ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei servizi (con eventuale indicazione di costi aggiuntivi);
- ❖ indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi di contatto della autorità di vigilanza competente qualora l'attività sia soggetta a concessione / licenza d'uso

## D.Lgs. n. 70/2003 OBBLIGHI INFORMATIVI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (Art. 12)



Oltre gli obblighi generali, il *merchant* deve fornire in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile, **prima dell'inoltro dell'ordine**, le seguenti informazioni:

- fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- modalità di archiviazione del contratto concluso e modalità di accesso;
- mezzi tecnici di cui dispone il destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dati prima di inoltrare l'ordine;
- gli eventuali codici di condotta a cui aderisce (art. 18 D.lgs. 70/2003);
- le lingue a disposizione per concludere il contratto (oltre all'italiano);
- l'indicazione degli strumenti per la composizione delle controversie.

**NB:** Tali regole non sono applicabili ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti

**D.Lgs. n. 70/2003**  
**OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLA**  
**CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (Art. 12)**



- Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita **la memorizzazione e la riproduzione.**

**D.Lgs. n. 70/2003**  
**GESTIONE DELL'ORDINE (Art. 13)**

Il *merchant* deve inviare per via telematica e senza ritardo la ricevuta dell'ordine del destinatario contenente:

- riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto;
- informazioni relative alle caratteristiche essenziali del prodotto/servizio;
- prezzo;
- mezzi di pagamento;
- recesso;
- costi di consegna e tributi applicabili.

NB: Tali regole non sono applicabili ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti

**D.Lgs. n. 70/2003**  
**SANZIONI (art. 21)**

- Le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.
- Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

## **CODICE DEL CONSUMO / E-COMMERCE**



**D. Lgs. 206/2005**  
**CODICE DEL CONSUMO**

Premesse di inquadramento

- Le definizioni di consumatore, professionista e produttore (art.3)
- Il carattere minimo e inderogabile dei diritti del consumatore (art.2)
- La derivazione europea delle norme del Codice del Consumo

## **I SOGGETTI (art. 3 Codice Consumo)**

**CONSUMATORE O UTENTE:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

**PROFESSIONISTA:** la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

**PRODUTTORE:** fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis, **il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario**, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea **o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;**

# Codice Consumo

## Alcune materie trattate:

- questioni relative alle informazioni ai consumatori;
- pubblicità e altre comunicazioni commerciali;
- **clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore;**
- credito al consumo;
- multiproprietà e pacchetti turistici;
- sicurezza prodotti e danno da prodotti difettosi;
- **contratti negoziati fuori dei locali commerciali e contratti a distanza (e-commerce);**
- **diritto di recesso del consumatore;**
- **garanzie e rimedi nelle vendite di beni di consumo.**

## OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONTRATTI A DISTANZA (Art. 49 Codice Consumo)



**Prima** che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza (e-commerce), il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

- a) le **caratteristiche principali dei beni o servizi**, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
- b) **l'identità del professionista**;
- c) **l'indirizzo geografico** dove il professionista è stabilito e il suo numero di **telefono, di fax e l'indirizzo elettronico**, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;
- e) il **prezzo** totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte;
- g) le **modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare** i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il **trattamento dei reclami** da parte del professionista;
- h) in caso di sussistenza di un **diritto di recesso**, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;
- i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il **costo della restituzione** dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

## OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONTRATTI A DISTANZA (Art. 49 Codice Consumo)



m) **se non è previsto** un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) un **promemoria dell'esistenza della garanzia legale** di conformità per i beni;

o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza **postvendita** al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

q) la **durata** del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un **meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.**

**NB: Obbligatorio per Reg. 524/2013 inserire un link al sito della piattaforma per la risoluzione online delle controversie [ec.europa.eu/consumers/odr](https://ec.europa.eu/consumers/odr).**

## **DIRITTO AL RIPENSAMENTO (RECESSO)** **(Art. 52 Codice Consumo)**

- Obbligo del professionista di informare il consumatore del diritto di recesso;
- Termini e modalità del recesso;
- Termini e modalità di restituzione della merce;
- Spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso;
- Rimborso di tutte le somme versate dal consumatore;
- Sanzioni.



## **DIRITTO AL RIPENSAMENTO (RECESSO)** **(Art. 52 Codice Consumo)**

Può essere esercitato dal consumatore:

- entro **14 giorni** lavorativi dalla conclusione del contratto (per i servizi) o dal ricevimento della merce (per i prodotti);
  - senza fornire alcuna motivazione (non per i vizi!);
  - senza alcuna penalità;
  - da diritto al rimborso del prezzo pagato;
- 
- Art. 54: può essere esercitato mediante apposito modulo o qualsiasi dichiarazione esplicita;
  - Art. 59: esclusioni (servizi se esecuzione iniziata, beni confezionati su misura, beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente ecc)
  - Art. 143 : è un diritto irrinunciabile, la diversa pattuizione è nulla.

## **DIRITTO AL RIPENSAMENTO (RECESSO) (Art. 52 Codice Consumo)**

### **Spese dovute dal consumatore e rimborso**

- Solo il costo diretto della restituzione dei beni (salvo diverso accordo o mancata informazione del professionista).
- Rimborso: tutti i pagamenti sostenuti dal consumatore, incluse le spese relative alla spedizione del bene.
- Rimborso: stesso mezzo di pagamento con cui è avvenuto il pagamento iniziale, salvo diversi accordi.

**DIRITTO AL RIPENSAMENTO (RECESSO)**  
**(Art. 52 Codice Consumo)**

**Sanzioni per la mancata informazione**

- da 14 giorni a 12 mesi (che iniziano a decorrere dalla data di decorso dei 14 giorni canonici).
- pratica commerciale scorretta che può portare a sanzioni importanti e sospensione dell'attività d'impresa fino a 30 giorni.

## **OBBLIGHI INFORMATIVI A TUTELA DEI CONSUMATORI (modifiche D.Lgs. 21/2014)**

**ART. 51:** Il professionista ha l'obbligo di:

- Fornire o mettere a disposizione in modo appropriato gli **obblighi informativi stabilito dalla legge per i contratti a distanza e per quelli negoziati fuori dai locali commerciali;**
- Comunicare in modo chiaro ed evidente prima dell'inoltro dell'ordine **le caratteristiche principali di beni e servizi, il prezzo e le eventuali spese aggiuntive di spedizione, la durata del contratto, la durata minima degli obblighi del consumatore.**
- Inserire nel modulo d'ordine **una formula che permetta di comprendere al consumatore che sta effettuando una transazione commerciale.**
- Pubblicare sul sito se applicano delle **restrizioni relative alla consegna e i mezzi di pagamenti accettati.**

# **GARANZIE DEI VIZI**

## **Differenze nei rapporti B2B e B2C**

Doppio regime:

- “professionisti” → Codice Civile (artt. 1490 e ss)
- “consumatore” → Codice del Consumo (artt. 128 e ss)

# **GARANZIE DEI VIZI - B2B**

- Tipologie.
- I rimedi a disposizione del compratore (artt. 1492 e 1512 c.c.).
- I termini per la denuncia dei vizi e di prescrizione (artt. 1495 e 1512 c.c.).
- Il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).

# GARANZIE DEI VIZI - B2B

## Garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.)

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Può essere esclusa o limitata dalle parti.

La garanzia non è dovuta se il vizio era conosciuto o facilmente riconoscibili.

Art. 1492 c.c. Effetti della garanzia

1“*Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la **risoluzione del contratto** ovvero la **riduzione del prezzo**, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.*(...)”

3.*Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo”*

Art. 1494 c.c. Risarcimento del danno

“*In ogni caso il venditore è tenuto verso il **compratore al risarcimento** del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”.*

Art.1495 c.c. Termini e condizioni per l’azione:

*L’acquirente deve denunciare il vizio entro **otto giorni** dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti.*

## **I termini per la denuncia dei vizi e di prescrizione dell'azione (art. 1495 c.c.)**

Denuncia, pena decadenza, entro otto giorni dalla scoperta (vizio apparente – vizio occulto), salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

Prescrizione: un anno dalla consegna; (eccezione se il compratore è convenuto).

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

Eccezione: aliud pro alio

# **GARANZIA DIFFORMITA' - B2C**

## **OBBLIGHI DEL VENDITORE**

### **Garanzie e rimedi nelle vendite di beni di consumo:**

- ambito di applicazione e definizioni (art. 128);
- conformità dei beni al contratto (art. 129);
- diritti del consumatore in caso di difetto di conformità (art. 130);
- diritto di regresso (art. 131);
- termini (art. 132);
- garanzia convenzionale (art. 133);
- carattere imperativo delle disposizioni (art. 134);
- carattere di tutela minima del consumatore (art. 135).

# **GARANZIA DIFFOMITA' - B2C**

## **OBBLIGHI DEL VENDITORE**

### **CONFORMITA' DEI BENI AL CONTRATTO (ART. 129 COD.CONS.)**

- Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
- Presunzione di conformità (anche imperfetta installazione)
- No difetto: se il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore

# **DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO DI DIFETTO DI CONFORMITA'** **(art.130 COD.CONS)**

Il consumatore ha diritto al ripristino del bene, senza spese, e può chiedere a sua scelta

## **Rimedi primari**

- a. La riparazione del bene, oppure
- b. La sostituzione del bene;

Salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

## **Rimedi Secondari**

- c. Congrua riduzione del prezzo
- d. Risoluzione del contratto; ciò avviene se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose. Se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo o se la sostituzione/riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

## **I TERMINI PER LA DENUNCIA DEI VIZI - PRESCRIZIONE (ART. 132 COD. CONS.)**

- Garanzia per per il difetto di conformità: due anni dalla consegna del bene
- Denuncia, a pena di decadenza, entro il termine di 2 (due) mesi dalla data della scoperta.
- In realtà, quindi; a 26 mesi dalla consegna (24 + 2 ). La prescrizione dell'azione è difatti di 26 (ventisei) mesi dalla consegna del bene.
- La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o la ha occultato.

## Differenze fra le garanzie del codice civile e del codice del consumo:

Tipo di garanzia	Riferimenti	Denuncia vizio	Prescrizione azione
Garanzia per vizi e mancanza qualità	Cod. Civile Artt. 1490, 1497, 1495	Otto giorni dalla scoperta	Un anno dalla consegna
Garanzia di buon funzionamento	Cod. Civile Art. 1512	Trenta giorni dalla scoperta	Sei mesi dalla scoperta
Garanzia di conformità beni di consumo	Cod. Consumo Art. 129 ss.	Due mesi dalla scoperta	Ventisei mesi (24 + 2) dalla consegna

## **DIRITTI DI REGRESSO art. 131 Cod. Cons.**

Il venditore finale ha diritto di regresso **salvo patto contrario** o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili del difetto di conformità.

Termine: entro un anno dall'esecuzione della prestazione.

Importanza del contratto.4

## **GARANZIA CONVENZIONALE art. 133 Cod. Cons.**

Garanzia ulteriore rilasciata dal produttore e/o dal venditore, per offrire, una tutela più estesa rispetto a quella legale già riconosciutagli dal Codice del Consumo

La garanzia convenzionale, pertanto, si aggiunge a quella legale, ma non la esclude.

**CARATTERE IMPERATIVO E TUTELA MINIMA DELLE  
DISPOSIZIONI  
(art. 134 – 135)**

È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dalla legge italiana (eccezione beni usati).

Le disposizioni del Codice del Consumo hanno carattere di tutela minima e quindi non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme

## **LA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE: PRINCIPIO FONDAMENTALE**

Nel contratto tra professionista e consumatore si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un **significativo squilibrio** dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Squilibrio: normativo e non economico



## **LA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE: PRINCIPIO FONDAMENTALE**

Due tipologie di clausole vessatorie:

**Grigia (art. 33, co. 2 Cod. Cons.)** ▣ presunzione di nullità

**Nera (art. 36, co. 2, Cod. Cons.)** ▣ nullità assoluta

## **LA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE: LISTA GRIGIA (ART. 33, COMMA 2 COD. CONS.)**

- **Si presumono vessatorie fino a prova contraria: è il professionista che deve dimostrare** che la clausola non comporta un significativo squilibrio, non è contraria alla buona fede e che è stata negoziata (e-commerce impensabile).
- **Non è sufficiente la specifica approvazione** per iscritto della clausola (come invece accade per le condizioni generali di contratto).
- L'elencazione delle clausole grigie non è da considerarsi tassativa, ma solo **esemplificativa**.
- La tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.

## **LA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE: LISTA NERA (ART. 36, CO. 2, COD. CONS.)**

- Elencazione **tassativa**
- **Sempre nulle** quantunque oggetto di trattativa senza possibilità di valutazione da parte del giudice e di prova contraria da parte del professionista.

## **ESEMPIO DI CLAUSOLA VESSATORIA SINO A PROVA CONTRARIA**

*«Prevedere un impegno definitivo del consumatore, mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà»*



Il venditore fornirà i prodotti al compratore sulla base di un ordine, che il venditore sarà libero di accettare o rifiutare.

## **ESEMPIO DI CLAUSOLA VESSATORIA SINO A PROVA CONTRARIA**

*«Stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione.»*



Il prezzo dei prodotti sarà quello del venditore in vigore al momento della spedizione dei prodotti

## **ESEMPIO DI CLAUSOLA VESSATORIA SINO A PROVA CONTRARIA**

*«Riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto.»*



Eventuali reclami non danno diritto al compratore di restituire i prodotti senza l'approvazione preventiva per iscritto del venditore, che dovrà verificare i pretesi difetti e la loro imputabilità al venditore

## **ESEMPIO DI CLAUSOLA VESSATORIA SINO A PROVA CONTRARIA**

*«Stabilire come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore»*



Per qualsiasi controversia derivante dalla presente vendita o collegata alla stessa sarà esclusivamente competente il foro di Monza (Italia).

## **ESEMPIO DI CLAUSOLA ASSOLUTAMENTE VESSATORIA**

*«Escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto da parte del professionista.»*



Il venditore ha la facoltà di evadere l'ordine solo in parte o in diverse riprese. Nel caso di evasione incompleta dell'ordine, il venditore invierà al compratore una distinta aggiornata dei prodotti non consegnati che annulla e sostituisce ogni eventuale distinta precedente. Tali prodotti verranno inclusi nei limiti delle disponibilità nelle spedizioni successive.

# VENDITA INTERNAZIONALE

## B2B vs. B2C



# COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Principio internazionalmente riconosciuto è quello secondo cui il giudice scelto dalle parti è competente.

In ogni caso la validità della scelta e le modalità di attuazione di tale scelta dipendono dal diritto internazionale privato dello Stato in cui si trova il giudice a cui ci si rivolge.

## Quadro normativo di riferimento

Regolamento (UE) n. 1215/2012 (in vigore dal 10.01.2015, ha abrogato il Regolamento 44/2001) se il contratto è con una **parte residente o avente sede nell'UE**

Convenzione di Lugano del 2007 se il contratto è con una parte di uno Stato aderente all'**AELS** (Islanda, Norvegia, Principato del Liechtenstein e Svizzera)

Convenzione di Bruxelles del 1968 se il contratto è con una parte **extracomunitaria**, la richiamata nella Legge 218/1995

# **COMPETENZA GIURISDIZIONALE**

## **B2B UE**

### **Art. 25 Regolamento (UE) N. 1215/2012**

Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.

In caso di mancata previsione esplicita tra le parti:

**Articolo 4** Regolamento (UE) n. 1215/2012

**Articolo 7** Regolamento (UE) n. 1215/2012

# COMPETENZA GIURISDIZIONALE

## B2C

- **Il consumatore agisce in giudizio contro il venditore:** il consumatore nelle vesti di attore della causa, a norma di quanto previsto dell'art. 18 del Regolamento UE n. 1215/2012, ha la facoltà di scegliere dove citare il venditore, scegliendo tra:  
**il Giudice del luogo dello Stato membro in cui egli è domiciliato (c.d. foro del consumatore) oppure quello del luogo in cui è domiciliato il convenuto.**
- **Il consumatore viene convenuto in giudizio dal venditore:** l'art. 18 del Regolamento UE n. 1215/2012 prevede che **il consumatore possa essere citato in giudizio solo ed esclusivamente davanti ai Giudici dello Stato Membro in cui è domiciliato.**

N.B. vengono comunque considerate vessatorie tutte quelle clausole che obbligano il consumatore a recarsi in un foro differente da quello del domicilio o della residenza. Le eventuali deroga alle regole citate posso essere solo derogate per iscritto e solo dopo il sorgere dalla controversia. (art. 19 Regolamento UE n. 1215/2012)

## **REGOLAMENTO (UE) N. 524/2013 relativo alla risoluzione extragiudiziale delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori)**

Se operi online nell'UE, in Norvegia, Islanda o Liechtenstein, hai i seguenti obblighi in relazione alla piattaforma ODR.

Questi obblighi SI APPLICANO A TUTTI I COMMERCianti ATTIVI ONLINE, indipendentemente dal fatto che intendano utilizzare la piattaforma ODR o no:

- **Devi indicare chiaramente il tuo indirizzo e-mail sul tuo sito web. Non è sufficiente fornire solo un modulo interattivo.**
- **Sul tuo sito deve essere presente un link al sito della piattaforma per la risoluzione online delle controversie [ec.europa.eu/consumers/odr](https://ec.europa.eu/consumers/odr). Il link deve essere visibile e facilmente accessibile sul sito web.**

# **Arbitrato**

La Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e i vari tipi di arbitrato.

# LEGGE APPLICABILE

I principi che regolano la determinazione della legge applicabile ad un contratto internazionale:

- Principio internazionalmente riconosciuto è quello della legge scelta dalle parti
- In assenza di scelta sarà invece rilevante il diritto internazionale privato dello Stato in cui si trova il giudice a cui ci si rivolge
- Variabili: UE-ExtraUE

# **LEGGE APPLICABILE**

**Articolo 57 Legge 31 maggio 1995, n. 218**

## **Obbligazioni contrattuali**

Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

# **LEGGE APPLICABILE**

## **Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (extraUE)**

### **Articolo 3**

#### **Libertà di scelta**

Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.

### **Articolo 4**

#### **Legge applicabile in mancanza di scelta**

Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. [...] si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria [...] sede

# **LEGGE APPLICABILE**

## **Regolamento (CE) n. 593/2008 (UE)**

### **Articolo 3**

Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

### **Articolo 4**

#### **Legge applicabile in mancanza di scelta**

In mancanza di scelta [...], la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale

[...];

il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;

[...].

## **LEGGE APPLICABILE**

### **Articolo 6**

Un contratto concluso fra un consumatore ed un professionista è disciplinato dalla legge del Paese

nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale , a condizione che il professionista (art. 6.1 Reg. 593/2008):

- a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel Paese in cui il consumatore ha la residenza abituale;
- b) diriga le sue attività, con qualsiasi mezzo, verso tale Paese nonché il contratto rientri nell'ambito di tali attività

# LEGGE APPLICABILE

## Rapporti INTRA-UE



### Regolamento Roma I (593/2008)

In mancanza di scelta, si applicano alcuni criteri specifici a seconda del tipo di contratto:

- Contratto di vendita → legge del paese di residenza del venditore;
- Contratto di prestazione di servizi → legge del paese di residenza del prestatore di servizi;
- Contratto di distribuzione → legge del paese di residenza del distributore

## Rapporti EXTRA-UE



### Convenzione di Roma del 1980

- In mancanza di scelta, si applica la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto:
- Si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui (al momento della conclusione del contratto) risiede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica.

*Il Web è solo uno strumento. Non dobbiamo incolparlo del nostro atteggiamento superficiale nei confronti del mondo in cui viviamo. La sua virtù è la brevità e la molteplicità delle informazioni; non ci può anche fornire concentrazione e profondità.*

Alberto Manguel, *La biblioteca di notte*, 2006

# Grazie!

Avv. Nicolò Maggiora – Avv. Emilio Villano

ELEXI Studio Legale  
[www.elexi.it](http://www.elexi.it)

All rights reserved

